

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

## DETERMINAZIONE

N. A06531 del 26/06/2012

Proposta n. 12786 del 21/06/2012

**Oggetto:**

Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 2049 del 01/02/2012 concernente " Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007. Modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti autorizzati alla compilazione della notifica di attività con metodo biologico - Informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico.

**Proponente:**

Estensore	BRONCHINI GUIDO	_____
Responsabile del procedimento	GUIDO BRONCHINI	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area OCM e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale A12122 del 30/12/2011, con il quale il Direttore regionale agricoltura è stato delegato dal Direttore del dipartimento Istituzionale e Territorio alla firma delle determinazioni inerenti i procedimenti elencati in allegato al citato atto di organizzazione

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTA la Legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

VISTO il Decreto legislativo del 4 giugno 1997 n. 143 che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

VISTA la L.R. n. 21 del 30 giugno 1998 "norme per l'agricoltura biologica" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione presso l'Assessorato alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali dell'Albo regionale delle aziende biologiche;

VISTA la D.G.R. n. 158 del 3 febbraio 1998, concernente l'istituzione e gestione dell'Albo regionale degli operatori dell'agricoltura biologica;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012 concernente "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91.", con il quale è stato istituito il "Sistema Informativo biologico (SIB)"

VISTO l'articolo 5 del DM 2049/2012 sopra citato relativo a "Notifica di inizio attività e variazione" ed in particolare il paragrafo 3 concernente la legittimità ad operare nel SIB da parte dei soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori;

VISTO il paragrafo 5 del medesimo articolo del Decreto Ministeriale sopra citato riportante "Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, le Regioni, per quanto di propria competenza, stabiliscono le modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti di cui al paragrafo 3";

VISTO l'articolo 8 del DM 2049/2012 "Disposizioni transitorie e finali" ed in particolare il paragrafo 2 riportante " Per l'adeguamento alle procedure previste dal presente Decreto, gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 dicembre 2012";

RITENUTO di dover dare seguito a quanto previsto dal DM 2049/2012;

CONSIDERATA la possibilità di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari;

RITENUTO opportuno impiegare i servizi telematici, le basi dati e gli strumenti resi disponibili attraverso l'infrastruttura tecnologica del SIAN e dei sistemi informativi della Regione e renderli disponibili ai soggetti all'uopo autorizzati;

CONSIDERATO che, così come previsto dal DM 2049/2012, i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale, se del caso, attraverso una specifica integrazione del mandato stesso, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

RITENUTO di dover legittimare ad inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore, oltretutto le figure sopra rappresentate, anche i soggetti (liberi professionisti) muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori;

VISTO l'allegato 1 denominato "Informatizzazione notifica di attività con metodo biologico. Modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti autorizzati alla compilazione della notifica di attività con metodo biologico" parte integrante del presente atto.

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate

#### DETERMINA

- 1) di legittimare ad inserire nel SIB la notifica di inizio attività e variazione in nome e per conto dell'operatore, i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale, se del caso, attraverso una specifica integrazione del mandato stesso
- 2) di legittimare ad inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore i soggetti (liberi professionisti) muniti di apposita delega che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori;
- 3) di approvare l'allegato 1 denominato "Informatizzazione notifica di attività con metodo biologico. Modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti autorizzati alla compilazione della notifica di attività con metodo biologico", che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante;
- 4) di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet : [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it)

Il Direttore

OTTAVIANI

## **Informatizzazione notifica di attività con metodo biologico.**

Modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti autorizzati alla compilazione della notifica di attività con metodo biologico.

Con il Decreto Ministeriale (MiPAAF) n. 2049 del 01 febbraio 2012, di seguito DM, è stato istituito il Sistema Informativo Biologico, di seguito SIB, per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico definendo nel contempo le relative modalità applicative, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999 e dal D.lgs. n. 173/1998.

Il SIB utilizza l'infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di seguito SIAN, che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

I soggetti che operano utilizzando il SIB, elencati all'Allegato I del DM, svolgono nel Sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN. Le informazioni relative all'operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati.

Gli "operatori" intesi come le persone fisiche o giuridiche, che producono, preparano, immagazzinano i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007, o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenuti, **per mezzo dei soggetti da essi delegati** a notificare l'inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il SIB.

### **1 . Soggetti legittimati ad inserire nel SIB la notifica di attività con metodo biologico (competenze regionali)**

In conformità con l'articolo 5 "Notifica di inizio attività e variazione" del DM, ed in particolare quanto previsto dai paragrafi 2, 3 e 5 i soggetti legittimati ad inserire nel SIB la notifica di attività con metodo biologico in nome e per conto dell'operatore sono:

1. I soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale attraverso, se del caso, una specifica integrazione del mandato stesso;
2. I soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori (liberi professionisti con adeguata qualifica professionale).

I soggetti di cui al punto 2 devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dall'amministrazione regionale e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori.

I soggetti sopra elencati, per l'espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati attraverso apposita registrazione ai sistemi informativi del SIB. Le regole di autenticazione ed accesso al SIB, sono quelle previste per la gestione utenze del SIAN. La registrazione consente all'utente di operare nei diversi Sistemi Informativi (SI) che provvedono a tracciare tutte le operazioni eseguite.

**Le istruzioni per la compilazione e il modello di notifica saranno pubblicati sul sito del Ministero ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), sul Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e sul Sinab ([www.sinab.it](http://www.sinab.it)).**

## 2. Fascicolo Aziendale

Gli operatori che notificano, **per mezzo dei soggetti da essi delegati**, ai sensi della presente determinazione, costituiscono il Fascicolo Aziendale disciplinato dal DPR n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni, quale **atto preliminare** alla presentazione della notifica, in conformità alle disposizioni di AGEA coordinamento e degli Organismi Pagatori.

Le componenti anagrafiche e territoriali, presente nel fascicolo unico aziendale costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle notifiche. Ne consegue che la notifica potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della notifica in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Per gli operatori "preparatori" che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l'attività di cui all'art. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 834/2007, il Fascicolo Aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base.

In appendice al presente documento si riportano le informazioni gestite dal SIB necessarie per la presentazione della notifica.

## 3. Compilazione e stampa della notifica e gestione deleghe

La compilazione e la stampa delle notifiche deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dal SIB con l'utilizzo dell'infrastruttura del SIAN.

Gli "operatori", per le suddette fasi di compilazione e stampa delle notifiche possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro tecnico (libero professionista); in quest'ultimo caso vengono di seguito riportate, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano notificare con metodo biologico e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura – all'indirizzo di posta elettronica : **abilitazione notificabio@regione.lazio.it**, la seguente documentazione:
  - richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio notifica in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
  - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA)\*;
  - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.

L'oggetto della mail dovrà riportare la dicitura "richiesta abilitazione SIAN notifica bio" seguita dal Cognome e Nome del libero professionista. Si precisa che la dimensione massima di ogni singola mail dovrà essere non superiore a 6 Mega (MB).

\*:Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico (SIB) attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attività di controllo da parte degli Organismi di Certificazione (ODC), indicati dall'operatore al momento della notifica.

L'operatore per mezzo del soggetto mandatario o del soggetti da esso delegato, stampa la notifica che, debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, è inviata alla Regione presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) competenti per territorio con raccomandata A/R, secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5 del DM.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) competenti territorialmente:

ASPA di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;

ASPA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;

ASPA di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;

ASPA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;

ASPA di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

I soggetti mandatari, di cui al paragrafo 1, punto 1, non provvedono all'invio della copia cartacea ma conservano la medesima, debitamente sottoscritta ed inseriscono nel fascicolo aziendale la documentazione relativa all'operatore, garantendo la reperibilità di tali documenti alle Autorità di controllo, parimenti non provvedono all'invio della copia cartacea i soggetti muniti di Carta Nazionale dei Servizi.

Le informazioni riportate nella notifica informatica sono rese disponibili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del DM, ai soggetti interessati. In particolare:

- a. all'operatore, tramite il soggetto mandatario o delegato;
- b. all'ODC indicato dall'operatore;
- c. alla Regione territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, alle Regioni nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'operatore;
- d. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
- e. all'Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, per le funzioni di competenza.

Tali soggetti possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

La notifica è soggetta all'imposta di bollo come indicato nella nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero n. 9697084 del 17 dicembre 1996.

Si precisa che la **notifica di variazione** va presentata entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, con le modalità individuate per la notifica di inizio attività.

L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata.

Si elencano le modifiche che determinano l'obbligo di notifica di variazione:

- a) Aumento o diminuzione del numero di attività;
- b) aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione);
- c) aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione);
- d) cambio dell'ODC di riferimento.

La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, non comporta una variazione di notifica ma una nuova notifica del nuovo soggetto.

E' necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente per le modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici catastali e su quelle condotte.

In conformità all' Articolo 8 "Disposizioni transitorie e finali" del DM ed in particolare al punto 2 si precisa che per l'adeguamento alle procedure previste dal DM e dal presente atto, **gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 dicembre 2012.**

#### **Elenco delle informazioni gestite dal SIB per la presentazione della Notifica**

##### TIPO NOTIFICA

Unità di produzione (art. 2 punto f Reg. CE 889/08)

Organismo di controllo prescelto

##### ANAGRAFICA AZIENDALE

Categoria di attività (D.M. 27/11/09)

Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Rappresentante legale

Rappresentante delegato per UP

##### SEZIONE TERRITORIO

Codice ISTAT

Riferimenti catastali

Titolo possesso

Superficie catastale

Superficie in base al metodo produttivo

Riferimento unità produttiva

Appezamento

Macrouso (orientamento produttivo)

Data notifica particella

Data fine conversione

Riconoscimento retroattivo (mesi)

##### SEZIONE STRUTTURE

Riferimenti catastali

Titolo possesso

Indirizzo (per catasto urbano)

Riferimento unità produttiva

Utilizzo principale

Tipologia attività

Mq

Metodo di produzione

#### SEZIONE ZOOTECNIA

Riferimento unità produttiva

codice stalla ASL

specie animale allevata

tipo di produzione

metodo di produzione

consistenza capi

UBA corrispondenti

#### SEZIONE PREPARAZIONE

Riferimento unità produttiva

Filiera produttiva

Tipologia attività

Origine materia prima (aziendale – extra aziendale)

Prodotto lavorato (biologico – promiscuo)

Separazione (spazio – tempo)

Opera in c/terzi (si – no)

#### OPERATORE C/TERZISTA

Anagrafica aziendale

Riferimento unità produttiva

Tipologia di attività

Sezione strutture

#### SEZIONE ACQUACOLTURA

Riferimento unità produttiva

Codice ASL

Macrouso

Specie

Metodo produttivo (bio – convenzionale)

Ubicazione impianto (terra – mare – acque interne)

Tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree)

Dimensione impianto

Titolo possesso

Stima capacità produttiva

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI E AI VOLUMI AZIENDALI

Riferimento unità produttiva

Codice ISTAT

Riferimenti catastali

Titolo possesso

Superficie catastale (terreni)

Volume (fabbricati)

Indirizzo (per catasto urbano)

Utilizzo principale

Metodo produttivo

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI IN CONCESSIONE A MARE/ACQUE INTERNE

Riferimento unità produttiva

Latitudine e longitudine

Superficie

#### SEZIONE IMPORTAZIONE

Riferimento unità produttiva

Tipo prodotto importato (biologico – promiscuo)

Tipo strutture utilizzate (proprie – c/terzi – entrambe)

Filiera produttiva

#### DICHIARAZIONE D'IMPEGNO

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 E SS REG. CE 889/08